



AOO - CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA

Firenze, 10 giugno 2022

13 GIU. 2022

N. 7786 / 2.8

CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA
XI LEGISLATURA

Al Presidente del Consiglio regionale

PSL PARLAMENTO

OGGETTO: Proposta di legge al Parlamento

Istituzione di una Giunta di Dirigenza Sanitaria. Modifica al Decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 (Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria)

D' iniziativa dei consiglieri

Diego Petrucci

VITTORIO FANTOTTI

14/6/2022

FRANCESCO TORRECCI

14/6/2022

GABRIELA URZARI

14/6/2022

14/06/2022



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale



Gruppo Consiliare
Fratelli d'Italia

Sommario

Preambolo

Art. 1- Finalità

Art. 2- Istituzione di una Giunta di Dirigenza Sanitaria



Preambolo

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 32, della Costituzione

Visto l'art. 117, comma 2, lettere l), o) della Costituzione

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale"

Visto il decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421)

Vista la Legge 7 agosto 2015 n. 124 "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche."

Visto il Decreto Legislativo 04 agosto 2016, n. 171 "Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria."

Visto l'art. 4, comma 1, lettera c) dello Statuto

Vista la Legge Regionale 24 febbraio 2005, n. 40 "Disciplina del Servizio sanitario regionale."

Vista la Delibera n. 556 del 27/04/2020 (Disposizioni attuative dell'articolo 2 del decreto legislativo n.171/2016 - Nuova procedura di selezione per il conferimento degli incarichi di direzione generale delle aziende e degli enti del servizio sanitario toscano.)



Considerato quanto segue

- l'art. 3, comma 6 del D.lgs 30 dicembre 1992 n. 502 e succ. mod. enuncia che “Tutti i poteri di gestione, nonché la rappresentanza dell'unità sanitaria locale sono riservati al direttore generale”. Egli assomma, quindi, sia le funzioni di rappresentanza dell'ente, sia vaste funzioni gestionali, e da ciò consegue un'ampia responsabilità;
- il direttore generale è una figura tecnico-professionale che ha il compito di perseguire, nell'adempimento di un'obbligazione di risultato, gli obiettivi gestionali e organizzativi definiti dal Piano sanitario regionale, dagli indirizzi della giunta, dal provvedimento di nomina e dal contratto di lavoro con l'amministrazione regionale; questa concentrazione di poteri in un solo organo, peraltro monocratico, è molto rara negli enti pubblici;
- la complessità dei compiti e delle responsabilità del direttore generale degli enti del Servizio sanitario nazionale rende necessario un ripensamento in favore di una gestione collegiale;
- la ratio della collegialità si identifica nella “presunzione che il bonum commune, sia meglio raggiunto dal confronto di più persone, che portando nelle determinazioni il frutto di esperienze e di visioni diverse, possono meglio interpretare il giusto”;
- con riferimento al numero minimo di componenti vige il principio del “tres faciunt collegium” che risale a Nerazio Prisco, (vedasi anche L. 16. 85 Dig., De verborum significatione, Marcello, 50,16) in base al quale ogni istituzione, per definirsi collegiale, deve essere formata, quantomeno al momento della sua costituzione, da un numero di componenti non inferiore a tre, preferibilmente in numero dispari.



Approva la seguente legge

Art. 1
Finalità

1. La presente legge intende garantire la collegialità in materia di Dirigenza sanitaria, prevedendo l'istituzione di un organo di 3 componenti, denominato "Giunta di Dirigenza Sanitaria", che concorre all'attività del Direttore Generale.
2. Per realizzare le finalità di cui al comma 1, il Consiglio regionale definisce con proprio atto, modalità e criteri entro e non oltre 90 giorni dalla data in vigore della presente legge.

Art. 2
Istituzione della Giunta di Dirigenza Sanitaria". Modifica all'art. 2
del D.lgs 4 agosto 2016, n. 171

1. Dopo il comma 1, dell'art. 2 del D.lgs 4 agosto 2016, n. 171 inserire il comma 1bis):
"I Consigli regionali nominano una Giunta di 3 componenti definita "Giunta di Dirigenza Sanitaria. A tal fine il Consiglio regionale definisce modalità e criteri per la nomina degli stessi, i cui incarichi non comportano alcun aumento di spesa.



RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il Direttore Generale è una figura tecnico-professionale che ha il compito di perseguire, nell'adempimento di un'obbligazione di risultato, gli obiettivi gestionali e organizzativi definiti dal Piano sanitario regionale, dagli indirizzi della Giunta, dal provvedimento di nomina e dal contratto di lavoro con l'amministrazione regionale. La complessità dei compiti e delle responsabilità del direttore generale degli enti del Servizio sanitario nazionale rende necessario un ripensamento in favore di una gestione collegiale. La presente legge, considerato che il "bonum commune" sia meglio raggiunto dal confronto di più persone, intende istituire la Giunta di Dirigenza Sanitaria, un organo composto da una pluralità di persone fisiche che coadiuva la figura del Presidente cui viene conferita, necessariamente, una posizione di "primus inter pares" al fine di assicurare il corretto svolgimento dell'iter collegiale.

Tale Proposta di Legge non prevede alcun aumento di spesa, secondo la curva di isocosto, ipotizzando che facciano parte della succitata Giunta il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario (i quali, già retribuiti, continuerebbero ad avere il medesimo compenso, ma godrebbero di una posizione paritaria rispetto al Direttore Generale anziché una posizione subordinata, quale è attualmente), oppure garantendo ai due membri della Giunta un compenso che verrebbe detratto da quello del Direttore generale.